Proposta Numero: **DET-50-2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: **Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri**

OGGETTO: **Concessione congedo retribuito di cui all' art. 42, Comma 5, D. LGS. 151/2001 – matr. 10340**

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza, il dipendente, matr. 10340, a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di n. 6 gg (2-3-18-19-30-31 Gennaio 2023), ai sensi dell'art. 42, comma 5^, D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità .

ATTESO che:

- L'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa (730 gg), a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

- a norma del predetto art. 42, comma 5ter, "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

PRECISATO che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in merito la circolare DPF n. 1/2012 precisa che "due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbano comprendere ai fini del calcolo del numero dei gironi riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi";

VERIFICATO che, dalla documentazione agli atti, il dipendente ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per n.500gg, e che per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave altri familiari hanno già fruito del predetto congedo per un numero di giorni pari a 69 che sommati ai precedenti totalizza 569gg sulla durata massima concedibile di 730 gg (pari a due anni), cosi come sancito dal comma 5^ del D.L. n. 151/2001;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, di n. 6 giorni(2-3-18-19-30-31 Gennaio 2023).

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente ,matr10340, e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di n. 6 giorni (2-3-18-19-30-31 Gennaio 2023), ai sensi dell'art. 42, comma 5^, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il dipendente fruirà di n.6 (2-3-18-19-30-31 Gennaio 2023), e che lo stesso ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per n.500gg, e che per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave altri familiari hanno già fruito del predetto congedo per un numero di giorni pari a 69 che sommati ai precedenti totalizza 569gg sulla durata massima concedibile di 730 gg (pari a due anni), cosi come sancito dal comma 5^ del D.L. n. 151/2001;

3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001;

4. di precisare, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa,fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità (40.116,32) e la contribuzione figurativa (9.547,48) spettano fino ad un importo massimo di €49.664,00 annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS 15 del 28/01/2022.

5. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie, al Coordinatore della struttura di appartenenza e al diretto interessato, con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest' Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.